

***MATERIALE DIDATTICO PER
ABILITAZIONE RACCOLTA
TARTUFI***

**Agenzia Forestale Regionale
UMBRIA**



Obbiettivo



- **Obbiettivo del documento: fornire materiale didattico agli aspiranti cavatori del tartufo ai fini del rilascio dell'abilitazione alla ricerca e raccolta di tartufi;**
- **Di norma l'esame verrà svolto sulla base di test a risposta plurima predeterminata sulle materie oggetto della presente dispensa e sulle norme di riferimento.**

Programma



- Elementi generali sul tartufo;
- Inquadramento normativo:
 - la legge n. 752/1985 (elementi essenziali);
 - la legge regionale n. 12/2015 (Titolo VII) ;

Programma

- Le tecniche di raccolta dei tartufi;
- le tecniche di miglioramento delle tartufaie;
- le principali sanzioni;
- la biologia del tartufo;
- il riconoscimento delle varie specie;
- i periodi di raccolta delle varie specie;
- le ricette;

L'Agenzia



- L'Agenzia, a far data dal 1°/07/2019, ha acquisitor per tutto il territorio regionale le funzioni ed i compiti già di spettanze delle disciolte Comunità Montane a norma della Legge regionale n. 10/2015 e succ. mod. ed integr..
- Tra queste anche le funzioni sul tartufo come il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta.

L'Agenzia



- Il riconoscimento delle tartufole coltivate e controllate;
- Le autorizzazioni/nulla osta per l'abbattimento di piante delle specie tutelate;
- Le comunicazioni e le autorizzazioni per il taglio bosco;

L'Agenzia



- L'esame dei ricorsi avverso i verbali per sanzioni amministrative in materia di: a) vincolo per scopi idrogeologici per movimenti di terreno; b) tartuficoltura; c) abbattimento piante; d) divieto di transito all'interno di boschi, pascoli, piste ecc.;
- Iscrizione elenco ditte boschive;
- Rilascio patentino per operatore forestale;

L'Agenzia



- Autorizzazione per manifestazione motoristiche in aree di divieto;

L'Agenzia per l'agricoltura



Ed inoltre per l'agricoltura l'Agenzia:

- Rilascia le abilitazioni per l'attività agrituristica;
- Rilascia gli attestati per la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;
- Verifica le segnalazioni di danni per eventi calamitosi;

L'Agenzia per l'agricoltura



- Rilascia le assegnazione per il carburante agricolo fiscalmente agevolato;
- Rilascia I patentini per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi;
- Esercita I tentative di conciliazione nell'ambito delle controversie agrarie;

L'Agazia per l'agricoltura



- Rilascia i pareri ai comuni per l'abbattimento di piante di olivo.

Il tartufo



- **I tartufi sono funghi ipogei** (a crescita sotterranea) appartenenti al genere Tuber.
- Come tutti i funghi sono sprovvisti di clorofilla e perciò, non possono elaborare le sostanze necessarie (zuccheri ed amidi) alla propria sopravvivenza. Per sopperire a ciò si legano ad alcune specie di piante (alberi ed arbusti), producendo una relazione detta "**simbiosi micorrizica**", dalla quale entrambi le parti acquisiscono vantaggi. Il tartufo vero e proprio è definito, "corpo fruttifero" ed è collegato alla pianta con una struttura vegetativa detta, "**micelio**". Il corpo fruttifero vegeta sottoterra in prossimità del simbionte. Ha una forma globosa più o meno irregolare, con pezzatura che varia dalle dimensioni di un cece a quella di una arancia. Esternamente è ricoperto da una **scorza** detta "**peridio**"; l'interno detto "**polpa o gleba**" contiene migliaia di "**spore**" che hanno funzione riproduttiva contenute negli aschi.

Il tartufo



- Ogni specie di tartufo ha spore di forma, colore e dimensione diversa. Le spore sono contenute negli aschi. Attraverso l'ausilio di un microscopio la classificazione della specie è relativamente semplice. Le spore, germinando, danno origine al micelio che oltre a collegare la pianta al tartufo, svolge la funzione di micorrizzare i nuovi apici radicali incontrati nel terreno. A maturazione avvenuta, ogni specie di tartufo emette il proprio caratteristico odore e perciò il cane addestrato può individuarlo ed il tartufaio estrarlo.
- La coltivazione di impianti specializzati per la produzione di tartufi è detta "tartuficoltura". Grazie alle conoscenze fino ad ora acquisite sulla biologia del tartufo è possibile produrre artificialmente in vivaio piante micorrizzate di buona qualità, condizione fondamentale per la realizzazione di una "tartufaia artificiale".

Aschi e spore



Il tartufo in Umbria



- **NEL LIBRO "UMBRIA TERRA DI TARTUFI": LA STORIA, GLI ASPETTI SCIENTIFICI, ECONOMICI E GASTRONOMICI DEL GUSTOSO FUNGO SOTTERRANEO**
 - (AGENZIA UMBRIA NOTIZIE) – Perugia, 18 giu. – Apparso sulla terra 100 milioni di anni fa, "principe" della tavola a partire dal Terzo millennio avanti Cristo, il tartufo, così diffuso anche in Umbria, continua a mantenere un posto di rilievo anche nei giorni nostri. La storia, le curiosità, gli aspetti scientifici, economici e gastronomici del gustoso e misterioso "fungo ipogeo" sono raccontati nel volume "Umbria Terra di Tartufi", edito dalla Regione Umbria e dal "Gruppo Micologico Ternano", in collaborazione con l'Università di Perugia, e con i contributi di ricercatori della sezione di Perugia del Cnr.

Un bel cestino di bianco



Il tartufo in Umbria



- La parte relativa alla storia del tartufo in Umbria testimonia l'antico legame con la vicenda sociale ed agronomica della Regione, documentata ad esempio dagli statuti comunali del '400 e '500 che regolamentavano la ricerca e la commercializzazione del prodotto, e dal primo esperimento in Italia di coltivazione artificiale, avvenuto nel 1920 nel territorio spoletino.

Il tartufo in Umbria



- **ALCUNI DATI SULLA TARTUFICOLTURA UMBRA.** In Umbria crescono, allo stato naturale, tutte le specie di tartufo di cui è consentita la raccolta e la commercializzazione in Italia. I tartufi costituiscono i prodotti non legnosi del bosco che rivestono maggiore rilevanza economica in ambito regionale. Con una produzione media negli ultimi anni pari a circa 25 t/anno e con un valore complessivo stimato pari a oltre 8 milioni di euro annui, rappresentano in alcuni contesti territoriali il prodotto del bosco di maggiore significato economico. Le azioni regionali si concentrano verso gli aspetti sperimentali con l'obiettivo di incrementare la produzione mediante la coltivazione di tartufaie artificiali e al contempo di tutelare la tipicità e la produzione naturale dei tartufi dell'Umbria.

Gli elementi indispensabili per la ricerca e raccolta




- 1) L'autorizzazione (tesserino) alla raccolta in regola con il pagamento annual della tassa;
- 2) il tartufaio
- 2) il cane
- 3) la vanghella o vanghetto



1) il cane

- Non importa molto la razza;
- interessano un buon addestramento e un buon fiuto.



2) *il vanghetto*



- **La l.r. n. 12/2015 definisce le MISURE MASSIME DELLA VANGHELLA O VANGHETTO.**
- **Art. 110.** (Ricerca e raccolta dei tartufi).
Comma 2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella" o dello "zappetto" **aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8,**
- (In teoria la raccolta potrebbe essere fatta anche con l'ausilio di un cacciavite.)

3) *il tartufaio*



- Il cercatore di tartufi deve:
 - essere informato sulle norme e sulle corrette tecniche di raccolta;
 - essere aggiornato sempre sulle variazioni normative e sull’eventuale cambiamento del calendario perché la legge non ammette ignoranza;
 - essere rispettoso delle leggi e dei regolamenti;
 - non maltrattare il proprio cane;
 - rispettare i prodotti agricoli dei terreni che attraversa nella ricerca;
 - essere diligente nello effettuare la raccolta nel suo stesso interesse, se vorrà ritornare nella tartufaia e cavare altri tartufi anno dopo anno.

Le motivazioni



- **Perchè è indispensabile il cane:** il cane serve per raccogliere **esclusivamente i tartufi maturi**; solamente il tartufo maturo è apprezzabile come odore e sapore; **LA RACCOLTA DEI TARTUFI IMMATURI o avariati E' VIETATA (sanzione da € 155 a 1549)**; solamente il tartufo maturo ha potuto spargere le spore nel terreno; le spore servono per riprodurre ulteriormente tartufi.

- **Il vanghetto** con le sue misure massime previste dalla legge scoraggia la cosiddetta zappatura di rapina delle tartufaie.

- **Il bravo tartufaio** rispetta le regole nel rispetto della natura ed a vantaggio esclusivo della tartufaia che gli darà ulteriormente frutti (tuberi) se trattata bene.

Inquadramento normativo



- Fin dal 1970 il legislatore nazionale si è premurato di disciplinare la raccolta di tartufi con la legge 17 luglio 1970, n. 568 (detta anche legge Salari dal nome del nostro Senatore);
- Con l'entrata in vigore delle Regioni il legislatore nazionale ha riproposto un aggiornamento della disciplina in quanto la materia era stata nel frattempo trasferita alle regioni con il D.P.R. 616/1977 a norma dell'art. 117 della Costituzione.
- Veniva successivamente promulgata la legge 16/12/1985, n. 752. La suddetta legge ha il valore di cosiddetta legge quadro in quanto individua i limiti e le competenze del legislatore regionale demandando a quest'ultimo il dettaglio.

La legge n. 752/1985.



- L. 16 dicembre 1985, n. 752 (1).
- Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.
- Art. 1. Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.
-

La legge n. 752/1985.



- **Art. 2.** I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
- 1) *Tuber magnatum Pico*, detto volgarmente tartufo bianco;
- 2) *Tuber melanosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero pregiato;
- 3) *Tuber brumale var. moschatum De Ferry*, detto volgarmente tartufo moscato;
- 4) *Tuber aestivum Vitt.*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- 5) *Tuber uncinatum Chatin*, detto volgarmente tartufo uncinato ⁽²⁾;
- 6) *Tuber brumale Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- 7) *Tuber Borchii Vitt.* o *Tuber albidum Pico*, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
- 8) *Tuber macrosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero liscio;
- 9) *Tuber mesentericum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero ordinario.
- Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

(continua)

La legge n. 752/1985.



- **Art. 3. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.**
- **Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano;** tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
- Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata».
- Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.
- Per **tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene;** si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate *ex*

novo.

La legge n. 752/1985.



- **Art. 5. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.**
- Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.
- Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopracitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.
- Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.
- L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.
- **Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.**

(continua)
28

La legge n. 752/1985.



- **Art. 5(segue). La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.**
- Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.
- **È in ogni caso vietato:**
- *a)* la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;
- *b)* **la raccolta dei tartufi immaturi;**
- *c)* **la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;**
- *d)* la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.

(continua)
29

La legge n. 752/1985.



- **Allegato 1**
- **Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciabili**
- 1) **Tuber magnatum Pico**, detto volgarmente **tartufo bianco** (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna).
- Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura.
- Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi.
- Emana un forte profumo gradevole.
- **Matura da ottobre a fine dicembre.**

Il Tuber magnatum pico



Il Tuber magnatum pico



- **Habitat:**
- **Il Tuber magnatum Pico (tartufo Bianco)** predilige posizioni ombreggiate e fresche; perciò lo si trova prevalentemente nei fondo valle, nei boschi, lungo fiumi, torrenti, rigagnoli, fossi, raramente in piante isolate ed in posizioni soleggiate. Normalmente la tessitura dei terreni vocati è contraddistinta da uno scarso contenuto in argilla, comunque sono sempre soffici, drenati, con una buona porosità del suolo.
- Il tartufo bianco vegeta fino a 1000 metri, prediligendo altitudini medie da 100 a 700 metri; non tollera siccità estive prolungate; anzi, sembra che le precipitazioni estive condizionino la produzione dei tartufi. Piante simbiotiche: roverella, cerro, farnia, rovere, carpino nero, nocciolo, pioppo, salice, tiglio.

Il Tuber magnatum pico



- Il tuber magnatum Pico è considerato il tartufo per eccellenza, viene anche chiamato tartufo bianco pregiato, bianco di Acqualagna o del Piemonte, di Alba. Le sue dimensioni vanno da un nocciolo di ciliegia a una grossa arancia, a volte può superare notevolmente queste dimensioni.

La forma è irregolare se incontra resistenze nella crescita, in caso contrario, è pressoché rotondeggiante, leggermente lobato e con lievi cavità.

Il **peridio** (scorza esterna) è liscio (non verrucoso), di colore nocciola chiaro o cenerognolo giallino, verdognolo se la pianta simbionte (albero) è il tiglio, ciò in relazione alla specie di pianta simbionte e alle peculiarità del terreno.

La gleba (carne interna) è solitamente color nocciola, variazioni più chiare o più scure dipendono dal grado di maturazione, dalla specie di piantasimbionte e dalle peculiarità del terreno.

Il Tuber magnatum pico



- La gleba è attraversata da fini venature, con il taglio è sfumata di rosso, con salici o pioppi è chiara.
Il profumo, fragrante, forte e delicato nello stesso tempo, stupendamente aromatico, meravigliosamente appetibile, gradevolissimo...risveglia anche certi sensi..e chi più ne ha più ne metta!
Se maturo al punto giusto e fresco, il suo sapore è a dir poco squisito!

Che tartufo è questo?



La legge n. 752/1985.



- 2) *Tuber melanosporum* Vitt., detto volgarmente **tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto)**.
- Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un po' rosseggianti all'aria e nere con la cottura.
- Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3.
- Emana un delicato profumo molto gradevole.
- **Matura da metà novembre a metà marzo.**
- 3) *Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry, detto volgarmente **tartufo moscato**.
- Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo.
- Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco.
- Emana un forte profumo e ha sapore piccante. **Matura da febbraio a marzo.**

Il Tuber melanosporum



Il Tuber melanosporum



Il Tuber melanosporum



- **Il Tartufo nero pregiato** si sviluppa ad altitudini comprese fra 100 e 1000 metri slm; non gradisce siccità prolungate nel periodo estivo (ottimali sono i 600/900 mm di precipitazioni medie annue). Le tartufoie naturali sono ubicate su altipiani, versanti collinari, in boschi non fitti, in piante isolate e comunque in posizioni ben soleggiate. Piante simbiotiche: roverella, leccio, cerro, carpino nero, nocciolo; secondariamente tiglio, cisto, rovere, farnia. Tipica è la presenza del pianello (cava) che rivela all'occhio la presenza del tartufo nero pregiato attorno alla pianta. La raccolta dei migliori tartufi è compresa nel periodo dicembre-marzo (fino al 15 marzo). I terreni delle tartufoie naturali, buone produttrici di tuber melanosporum, presentano sabbia, limo e argilla ben proporzionati con tessitura da franco sabbiosa a franco limosa, con buona presenza di scheletro, mai eccessivamente superficiali.

La legge n. 752/1985.



- 4) *Tuber aestivum* Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o **scorzone**.
- Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzео, con venature chiare e numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura.
- Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite in 1-2 per asco presso a poco sferico. Emana debole profumo.
- **Matura da giugno a novembre.**
- 5) *Tuber uncinatum* Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno.
- Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa di colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino.
- Emana un profumo gradevole. **Matura da settembre a novembre.**

Tuber uncinatum



- **TUBER UNCINATUM CHAT.** detto volgarmente **tartufo uncinato** o tartufo nero di Fragno.
- Si tratta di un tartufo simile allo scorzone, tuttora ci sono opinioni contrastanti circa l'appartenenza alla specie *aestivum*. Per alcuni si tratta di una specie sistematicamente distinta, per altri di una differente varietà, altri ancora sostengono che l'ambiente che permette la maturazione più tardiva. Spesso si sviluppa nella stessa zona del tartufo estivo. La raccolta avviene prevalentemente in zone più fresche con umidità costante tutto l'anno; infatti mal sopporta la siccità estiva e gradisce le esposizioni a mezzaombra e le altitudini più elevate. Si trova soprattutto in ambienti protetti dall'azione diretta dei raggi solari come valli profonde, e versanti esposti a Nord. Per quanto riguarda il suolo il tartufo uncinato gradisce terreni argillosi, calcarei, ma vegeta anche in suoli compatti purché non si verificano ristagni idrici prolungati. Vegeta sulle stesse specie del tartufo estivo.

Il Tuber aestivum



Il Tuber aestivum



Il Tuber uncinatum



Il Tuber aestivum



- **Il tartufo estivo (scorzone)** si sviluppa su una grande quantità di terreni di differenti origini geologiche, poiché l'areale di crescita di questo tubero è molto vasto (dall'Italia alla Spagna, fino agli Stati Baltici e Russia. A sud è segnalato in alcuni Stati Nordafricani e Turchia). Vegeta, a differenza del Tuber melanosporum Vittad, anche in terreni con contenuti più alti di argilla pesanti e tenaci, ricchi anche di humus; teme i ristagni idrici. Il Tuber aestivum rimpiazza il tuber melanosporum a quote superiori a 800/1000 metri, tollera meglio la siccità estiva. Piante simbiotiche: Ad altitudini elevate è in simbiosi con roverella, rovere, faggio, carpino, nocciolo. Ad altitudini più basse è in simbiosi con farnia, roverella, leccio, carpino nero, pino, nocciolo. Le piante non simbiotiche, che però si ritrovano spesso nelle tartufaie sono: frassino maggiore, orniello, acero campestre, prugnolo, biancospino, sanguinello, sorbo domestico, ginepro. La raccolta dei tartufi di migliore qualità è compresa nel periodo agosto-settembre. I tartufi raccolti nei mesi di maggio, giugno hanno qualità organolettiche inferiori.

La legge n. 752/1985.



- **6) *Tuber brumale* Vitt.**, detto volgarmente **tartufo nero d'inverno o trifola nera**.
- Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolata più o meno scuro.
- Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche meno, più piccole di quelle del *Tuber melanosporum* e meno scure.
- Emanava poco profumo.
- **Matura da gennaio a tutto marzo.**
- **7) *Tuber Borchii* Vitt.** o *Tuber albidum* Pico, detto volgarmente **bianchetto o marzuolo**.
- Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino al violaceo-bruno con venature numerose e ramosse.

La legge n. 752/1985.



- Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolate o reticolate a piccole maglie riunite in aschi fino a 4.
- Emana un profumo tendente un po' all'odore dell'aglio.
- **Matura da metà gennaio a metà aprile.**
- **8) *Tuber macrosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio.**
- Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore bruno rossastro e gleba bruna tendente al porpureo con venature larghe numerose e chiare brunescenti all'aria.
- Ha spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate riunite in aschi pedunculati in numero di 1-3.
- Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte.
- **Matura da agosto ad ottobre.**

Tuber Borchii Vitt.



- *Tuber Borchii Vitt.* o *Tuber albidum Pico*, detto volgarmente **bianchetto** o marzuolo.
- Si tratta di una specie dotata di notevole plasticità ambientale in grado di svilupparsi dal livello del mare fino ad oltre i 1000 metri di quota su svariate tipologie di terreni da quelli più sciolti e sabbiosi come quelli di pinete costiere a quelli collinari argillosi. Le specie simbionti più frequenti sono le querce (novelle, cerro, leccio), i pini quali il pinus pinea, il pinus pinaster e il pinus, il nocciolo, il pioppo bianco, il carpino nero.

La legge n. 752/1985.



- 9) *Tuber mesentericum* Vitt., detto volgarmente **tartufo nero ordinario** (o anche tartufo nero di Bagnoli).
- Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare laberintiformi che scompaiono con la cottura.
- Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco.
- Emanava un debole profumo.
- **Matura da settembre ai primi di maggio.**

La l. r. 28/2/1994, n. 6



- In attuazione della legge nazionale n. 752/1980 la Regione dell'Umbria ha emanato la legge regionale n.6/1994 che poi ha modificato più volte nel tempo e quindi definitivamente sostituito con **la legge regionale n. 12/2015 (Testo Unico per l'agricoltura- Titolo VII).**

Articoli da 99 a 122

Legge regionale 9 aprile 2015, n. 12



- **Art. 101.** (Delimitazione delle tartufaie).
 1. **Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.**
 2. **Le unioni di comuni (oggi AFOR) , previo parere della commissione di cui all' articolo 104 autorizzano la delimitazione delle tartufaie mediante le tabelle di cui al comma 1 .**
 33. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno tartuficolo, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con la scritta a stampatello ben visibile da terra «Raccolta dei tartufi riservata». Le tabelle di nuova assegnazione devono essere apposte su idonei pali di sostegno o ancorate ad alberi e loro rami senza provocare strozzature o danneggiamenti alle parti vegetali ove vengano apposte.

Legge regionale 9 aprile 2015, n. 12



- **Articolo 102**
- **(Tartufaie controllate)**
- **1. Con il termine tartufaia controllata si intende quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale di tartufi e la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene. La superficie massima della tartufaia controllata non può superare i tre ettari, elevabile a quindici ettari nel caso di consorzi od altre forme associative tra aventi titolo, comunque tra loro confinanti.**
- **2. La delimitazione non può comprendere, in ogni caso, argini e sponde di corsi d'acqua pubblici.**
- **3. Per presenza diffusa si intende una quantità minima di tartufi pari a due chilogrammi per ettaro durante il periodo di raccolta della specie. La presenza diffusa è accertata dalla commissione di cui all' articolo 104 mediante controlli a campione effettuati durante il periodo della raccolta, utilizzando il cane addestrato allo scopo.**

Legge regionale 9 aprile 2015, n. 12



- **Articolo 103**
- **(Miglioramenti alle tartufaie controllate)**
- **1. Sono considerati miglioramenti alle tartufaie controllate, le seguenti operazioni:**
 - **a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;**
 - **b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbiotiche con i tartufi;**

Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 12



- **c) sarchiatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave;**
- **d) potatura delle piante simbionti;**
- **e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;**
- **f) inserimento di graticciate trasversali sulla superficie delle cave, per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qualvolta sia necessario o comunque ogni 10 anni;**
- **g) drenaggio e governo delle acque superficiali;**
- **h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave;**
- **i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.**

Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 12



- 2. I miglioramenti di cui al comma 1 , devono essere eseguiti a regola d'arte, ripetuti nei tempi prescritti, e devono risultare da apposito piano presentato dal conduttore della tartufaia controllata all'atto della richiesta di riconoscimento. Il piano ha validità triennale e contiene, in particolare, i dati di raccolta relativi alla produzione media annua di tartufi riferiti al medesimo impianto.
- 3. Le operazioni colturali e gli interventi prescritti dalla commissione di cui all' articolo 104 devono essere realizzati entro un anno dal rilascio dell'attestato di riconoscimento.

Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 12



- 4. Le operazioni colturali di cui al comma 3 valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi ed i terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa regionale.
- 5. È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero e nella qualità ritenuti idonei rispetto alle potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno, dalla commissione di cui all' articolo 104 , in sede di sopralluogo, la messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano triennale o delle prescrizioni della commissione.

Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 12



- Articolo 106
- **(Tartufo coltivate)**
- 1. Per tartufo coltivate s'intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con piante tartufigene con micorrizzazione garantita e controllata per campionamento poste a dimora, secondo adeguati sesti e corretti rapporti tra superficie coltivate e piante utilizzate. Le tartufo coltivate non costituiscono bosco.
- 2. Le tartufo coltivate possono essere opportunamente recintate per la tutela della produzione.
- 3. Le tartufo coltivate possono essere autorizzate esclusivamente nelle zone vocate come da apposita mappatura di cui all' articolo 116 .
- 4. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento.
- 5. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento regionale, le tartufo devono presentare le caratteristiche di cui al comma 1 verificate dalle commissioni di cui all' articolo 104 .

Tartufoiaia coltivata.



Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 12



- *Articolo 107*
- *(Riconoscimento tartufaie)*
- *1. L'unione di comuni competente per territorio dietro richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate dopo parere della competente commissione tecnica di cui all' articolo 104 .*
- *2. A tal fine l'interessato deve presentare apposita istanza allegando la seguente documentazione:*
- *a) planimetria catastale 1:2.000 con l'indicazione dell'area di cava e relazione contenente le caratteristiche dei terreni;*
- *b) piano triennale di miglioramento delle tartufaie ed ogni altra documentazione prevista a seconda che si tratti di tartufaia coltivata o controllata.*

Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 12



- 3. A seguito del riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate l'unione di comuni competente per territorio assegna agli aventi diritto un congruo numero di tabelle, conformemente all' articolo 3, terzo comma della l. 752/1985 , previo versamento della somma stabilita alla tesoreria della competente unione di comuni, nell'apposito conto corrente.
- 4. La Giunta regionale determina, ai sensi dell' articolo 3, terzo comma, della l. 752/1985 , le caratteristiche delle tabelle ed il relativo prezzo.
- 5. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale ed è rinnovabile previa verifica da parte della commissione tecnica di cui all' articolo 104 .

Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 12



- 6. L'inadempimento alle prescrizioni previste dall' articolo 103 comporta la revoca del riconoscimento con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera r) del secondo comma dell'articolo 118 .
- 7. È fatta comunque salva la facoltà di rinuncia, da parte dell'interessato, al riconoscimento di tartufaia controllata entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di riconoscimento.
- 8. In caso di revoca del riconoscimento di tartufaia controllata, l'interessato non può chiedere un nuovo riconoscimento prima del termine di tre anni dalla data del provvedimento.

Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 12



Articolo 108

- *(Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli)*
- *1. In attuazione di quanto disposto dall' articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751 , riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484 , che modifica l' art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751 , e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895 , che proroga i termini assegnati dall' art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751), nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.*

Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 12



- *2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, stabilito un equo canone, debbono prioritariamente concedere il diritto di raccolta a uno o più utenti riuniti. Nel caso non ci siano utenti interessati, possono concedere a terzi non utenti tale diritto di raccolta e i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della commissione di cui all' articolo 104 .*

*Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 12
i periodi di raccolta*



Articolo 110

- (Ricerca e raccolta dei tartufi)
- 1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
- 2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella" o dello "zappetto" aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata al seguente periodo:

*Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 12
i periodi di raccolta art. 110*



- a) **dalla ultima domenica di settembre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente **tartufo bianco** (24);**
 - b) **dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber melanosporum Vitt, detto volgarmente **tartufo nero pregiato**;**
 - c) **dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber brumale var, moschatum De Ferry, detto volgarmente **tartufo moscato**;**
 - d) **dall'ultima domenica di maggio al 31 agosto: Tuber aestivum Vitt detto volgarmente **tartufo d'estate o scorzone** ;**
 - e) **dal 1° ottobre al 31 gennaio: per il Tuber Uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;**

*Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 12
i periodi di raccolta art. 110*



- f) dal 1° gennaio al 15 marzo: per il Tuber brumale Vitt, detto volgarmente **tartufo nero d'inverno** o trifola nera;
 - g) dal 15 gennaio al 15 aprile: per il Tuber Borchii Vitt, o Tuber Albidum Pico, detto volgarmente **bianchetto** o marzuolo;
 - h) dal 1° ottobre al 31 dicembre: per il Tuber Macrosporium Vitt, detto volgarmente **tartufo nero liscio**;
 - i) dal 1° novembre al 15 marzo: per il Tuber Mesentericum Vitt, detto volgarmente **nero ordinario**.
- 3. E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.**
4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima della levata del sole .

*Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 12
i divieti espressi (art. 110)*



- 5. La levata del sole ed il tramonto sono indicati nella sottostante tabella: (...omissis...)
- 6. Nel periodo di vigenza dell'ora legale gli orari indicati sono posticipati di un'ora.
- 7. Le buche o le forate aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo.
- 8. È permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 108.

*Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 12
i divieti espressi (art. 110)*



9. Il cane da ricerca di tartufi ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina regionale deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.

10. In relazione all'andamento climatico stagionale, su proposta delle unioni di comuni (Afor), la Giunta regionale può introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità.

*Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 12
i divieti espressi (art. 110)*



- 11. L'unione di comuni (Afor) , qualora sia necessaria la razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, **può limitare o sospendere temporaneamente la raccolta dandone adeguata pubblicità. Tali limitazioni o sospensioni possono riguardare anche singole specie di tartufo o singoli territori.**

Articolo 111

(Idoneità per la raccolta)

1. Per ottenere l'autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sostenere un esame di idoneità presso l'unione di comuni competente per territorio, davanti alla commissione di cui all' articolo 104 .
2. Le materie di esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.
3. Per facilitare la conoscenza delle materie indicate al comma 2 , le unioni di comuni e le Associazioni tartufai possono organizzare appositi corsi.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.

Legge regionale 9 aprile 2015, n. 12



5. Il tesserino è rilasciato dall'unione di comuni competente per territorio ed è valido per tutto il territorio nazionale. La sua efficacia è di cinque anni, al termine dei quali, il titolare può richiedere alla competente unione di comuni, entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, la convalida per il quinquennio successivo, mediante l'apposizione del timbro datario e previo versamento della tassa annualmente dovuta.
6. Sono esenti dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore del presente Capo.
7. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

Articolo 112

(Autorizzazione alla raccolta)

1. A seguito dell'esito positivo dell'esame di cui all' articolo 111 , l'unione di comuni competente per territorio (Afor) , in relazione al luogo di residenza del richiedente, rilascia il tesserino di autorizzazione alla raccolta secondo il modello uniforme predisposto dalla Giunta regionale.
2. Per i residenti in comuni non facenti parte di alcuna unione di comuni, la prova di esame ed il rilascio del tesserino sono effettuati dall'unione di comuni più vicina a detti Comuni.

Articolo 117 (Vigilanza)

- 1. La vigilanza sul rispetto del presente Capo è effettuata dai soggetti individuati nei commi 1 e 2 dell' articolo 15 della l. 752/1985.
 - (Agenti del Corpo forestale dello Stato (oggi Carabinieri Forestale). Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.) (articolo 15 della legge)

Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 12



Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.

2. La Giunta regionale istituisce appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale ai fini di una migliore qualificazione degli organi di vigilanza di cui al comma 1 .

Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 12

Sanzioni



2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:
 - a) ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane, da euro 155,00 a euro 1.549,00;
 - b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da euro 52,00 a euro 516,00;
 - c) sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiore a cm. 10 per il Tuber Melanosporum, a cm. 5 per il Tuber Aestivum e a cm. 17 per le altre specie per ogni decara di terreno o frazioni superiori a mq. 10: da euro 5,00 a euro 52,00;
 - d) lavorazione andante delle tartufaie naturali, per ogni decara di terreno o frazione superiore a mq. 50: da euro 5,00 a euro 52,00;
 - e) apertura di buche senza l'ausilio del cane o mancata riempitura delle stesse: per ogni buca, da euro 5,00 a euro 52,00;

Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 12

Sanzioni



- f) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto sempreché non se ne dimostri la validità ed il possesso esibendo, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità regionale preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
- g) raccolta dei tartufi in periodo di divieto o di sospensione da euro 258,00 a euro 2.582,00;
- h) raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni dalla data del rimboschimento: da euro 5,00 a euro 52,00;
- i) raccolta di tartufi immaturi o avariati da euro 155,00 a euro 1.549,00;
- l) raccolta di tartufi durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba: da euro 52,00 a euro 516,00;
- m) raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartufighe controllate o coltivate, anche consorziali, salve le sanzioni penali: da euro 258,00 a euro 2.582,00;

Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 12

Sanzioni



- n) commercio di tartufi freschi oltre l'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall' articolo 7 della l. 752/1985 : da euro 516,00 a euro 5.165,00;
- o) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all' articolo 8 della l. 752/1985 : da euro 258,00 a euro 2.582,00;
- p) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della l. 752/1985 , salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale : da euro 258,00 a euro 2.582,00;
- q) tabellazione illegittima di terreni: da euro 5,00 a euro 52,00 per ogni tabella apposta con l'obbligo della immediata rimozione a cura del proprietario o conduttore;
- r) inadempienza alle prescrizioni di cui all' articolo 103 : da euro 155,00 a euro 1.549,00 per ettaro di superficie riconosciuta controllata;

Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 12

Sanzioni



- s) ricerca di tartufi effettuata con un numero di cani superiore a quello prescritto: per ogni cane in più, da euro 155,00 a euro 1.549,00;
 - t) commercio di piante in modo non conforme a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 113 : per ogni pianta commercializzata, senza le indicazioni, da euro 10,00 a euro 103,00;
 - u) danneggiamento o asportazione di tabelle: da euro 25,00 a euro 258,00 per ogni tabella danneggiata o asportata, oltre alle eventuali sanzioni penali;
 - v) per ogni tabella non apposta su idoneo palo: da 3,00 a euro 26,00.
3. Le violazioni sanzionate al comma 2 comportano sempre, quando ne ricorrano gli estremi, la confisca dei tartufi.
 4. Le violazioni di cui alle lettere b), e), g) ed m) del comma 2 , comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tempo da sei mesi a due anni.
 5. Nell'ipotesi di reiterate e gravi violazioni, può motivatamente disporsi la revoca dell'autorizzazione.

Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 12



Articolo 120

(Tassa di concessione)

1. La tassa di concessione regionale, prevista per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, è dovuta, annualmente, entro il 31 gennaio, nella misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall' art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158) e successive modificazioni ed è versata all'unione di comuni (Afor) competente per territorio. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
2. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.
3. Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver effettuato il pagamento della prescritta tassa annuale, si applicano le sanzioni tributarie previste dall' articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 (Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e le relative procedure.

Conclusioni: *le tecniche di raccolta.*



- **1) dove possono ricercarsi tartufi:**
 - **nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa;**
 - **NON PUO' ESSERE ESERCITATA la ricerca e la raccolta:**
 - **nei terreni coltivati; nei terreni recintati.**
 - **All'interno delle Tartufaie Controllate o Coltivate (Tutte tabellate con tabelle gialle).**
 - **e all'interno dei terreni degli usi civici (anche se non tabellati)**

Conclusioni: *le tecniche di raccolta.*



- **la ricerca deve essere effettuata esclusivamente con l'utilizzo della vanghella o vanghetto avente le misure MASSIME indicate dalla legge (LUNGH. MAX 15 CM; LARGH. MAX 8 CM.)**
- **non e' consentita LA ZAPPATURA DELLE TARTUFAIE, LA RASTRELLATURA O ALTRE TECNICHE INVASIVE.**

Conclusioni: *le tecniche di raccolta.*



- **OGNI BUCA EFFETTUATA DEVE ESSERE RICHIUSA CON IL MEDESIMO MATERIALE;**
- **E' VIETATA LA RACCOLTA DI TARTUFI IMMATURI O AVARIATI;**
- **e' vietata la raccolta NOTTURNA (da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba).**
- **È vietato raccogliere tartufi AL DI FUORI DEI PERIODI DI RACCOLTA CONSENTITI.**

Conclusioni:

le tecniche di miglioramento delle tartufaie.



- 1. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:
 - a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;
 - b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbiotiche con i tartufi;
 - c) sarciatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave;
 - d) potatura delle piante simbiotiche;
 - e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;

Conclusioni:

le tecniche di miglioramento delle tartufaie.



- e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;
- f) graticciate trasversali sulla superficie delle cave, per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qualvolta sia necessario o comunque ogni 10 anni;
- g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
- h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave;
- i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

Conclusioni:

il tesserino di autorizzazione alla raccolta.



- Il candidato presenta con la domanda 2 marche da bollo e due foto formato tessera e deve sostenere un esame;
- Il Tesserino ha validità di 5 (cinque) anni dalla data del rilascio di norma corrispondente alla data dell'esame;
- La tassa annuale da versare per il ritiro del tesserino e l'esercizio della raccolta è attualmente stabilita in 111,55 euro.

Conclusioni:

il tesserino di autorizzazione alla raccolta.



- La tassa annuale (111,55 euro) va versata alla Agenzia Forestale Regionale sul conto corrente postale N. 001047837743 oppure su conto corrente bancario intestato alla Agenzia con Iban N.: IT26C 07601 0300 0001047837743 indicando su entrambi la causale.
- Il cavatore se vuole ottenere la convalida (rinnovo) del tesserio alla scadenza deve presentare la domanda in regola con il bollo entro **il 31 dicembre del quinto anno di scadenza.**

Conclusioni:

il tesserino di autorizzazione alla raccolta.



- Il tesserino Afor

LEGGE N. 752/1985

L.R. 9 aprile 2015, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni.

- Il tesserino ha validità quinquennale ed è rinnovabile, solamente su richiesta dell'interessato, da presentare entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza.
- Il tesserino ha validità per l'intero territorio nazionale.
- Il tesserino è efficace solo se accompagnato dalla ricevuta del versamento della Tassa di Concessione annuale.

È fatto divieto:

- di raccogliere tartufi immaturi e avariati
- di lasciare aperte le buche dopo la raccolta
- di cercare o raccogliere i tartufi senza ausilio di un cane da ricerca di tartufi e/o senza vanghetto regolamentare
- di cercare o raccogliere tartufi nelle ore notturne.

PERIODI DI RACCOLTA DEI TARTUFI

- *Tartufo Nero d'inverno* (Trifola n.)
dal 1° gennaio al 15 marzo
- *Tartufo d'estate* (Scorsone)
dall'ultima domenica di maggio al 31 agosto
- *Tartufo Nero Liscio*
dal 1° ottobre al 31 dicembre
- *Tartufo Uncinato*
dal 1° ottobre al 31 gennaio
- *Tartufo Nero Ordinario* (Mesenterico)
dal 1° novembre al 15 marzo
- *Tartufo Nero Pregiato*
dal 1° dicembre al 15 marzo
- *Tartufo Moscato*
dal 1° dicembre al 15 marzo
- *Tartufo Bianchetto* (Marzuolo)
dal 15 gennaio al 15 aprile
- *Tartufo Bianco Pregiato*
dall'ultima domenica di settembre
al 31 dicembre



Regione Umbria




**TESSERINO DI AUTORIZZAZIONE
ALLA RACCOLTA DEI TARTUFI**

Conclusioni:

il tesserino di autorizzazione alla raccolta.



- Il tesserino Afor

| | | | |
|--|----------------|---|--|
|  FOTOTESSERA | FIRMA | TESSERINO N. | DATA CONVALIDA |
| | | DATA | DATA SCADENZA |
| | | SCADENZA | |
| | | | IL DIRIGENTE |
| | |  IMPOSTA DI BOLLO |  |
| Cognome | | <i>Il Dirigente</i> Dott. Marco Vinicio Galli |  IMPOSTA DI BOLLO |
| Nome | | | |
| Nato a | | | |
| il | | | |
| Residente a | | | |
| Via/Fraz. | | | |

Conclusioni:

il tesserino di autorizzazione alla raccolta.



Responsabile della Sezione Alta Professionalità
Tartufaie Controllate e Coltivate:

- Dott.ssa Agr. Rita Petrazzoli
- Recapiti:
 - E-mail: rpetrazzoli@afor.umbria.it;
 - Tel.: 07551457231, mob. 3356882685

Dirigente del Servizio:

Dott. Louis Montagnoli

- Recapiti:
 - E-mail: lmontagnoli@afor.umbria.it
 - Tel. 075/51457211

Le ricette:

Bavette alla fontina tartufata



- **Ingredienti per 4 persone:**
 - **400 g di bavette 30 g di tartufo bianco 300 g di fontina 1 dl di panna liquida 2 foglie di salvia sale pepe**
- **1) Grattugiate 1/3 del tartufo e lasciate intero tutto il resto; lavate e asciugate le foglie di salvia, poi tagliate la fontina a dadini piccoli.**
- **2) Mettete in una ciotola la dadolata di fontina, aggiungete 1 cucchiaio di panna, poi immergete la ciotola in un tegame grande contenente poca acqua e fate sciogliere la fontina lentamente a bagnomaria mescolando spesso .**
- **3) Aggiungete le foglie di salvia, il tartufo grattugiato, la panna rimasta e una spolverata abbondante di pepe; continuate ad amalgamare a bagnomaria, senza smettere di mescolare, fino a quando la crema assume una consistenza omogenea, vellutata e molto densa.**
- **4) Lessate le bavette in abbondante acqua salata in ebollizione , scolatele al dente e versatele in una grande zuppiera di servizio.**
- **5) Condite la pasta con la crema di fontina che avete preparato e amalgamate mescolando delicatamente, quindi tagliate a lamelle molto sottili il tartufo rimasto, distribuitelo in maniera uniforme sulla pasta e servite immediatamente.**

Le ricette:

Spaghetti allo scorzone



- **Ingredienti per 4 persone**

- Spaghetti 320 g
- Tartufi neri medi 4
- Alici sotto sale 4
- Spicchi d'aglio 1
- Olio extravergine q.b.
- Sale q.b.
- Pepe bianco q.b.

- **PREPARAZIONE**

- Lavate con cura sotto l'acqua corrente le alici e diliscatele.
- Pulite i tartufi e lavorateli molto finemente in un mortaio. Fate sciogliere in una casseruola con dell'olio le alici, aggiungete l'aglio pestato evitando di farlo soffriggere, quindi i tartufi, salate e pepate.
- Nel frattempo cuocete gli spaghetti in abbondante acqua salata. Scolateli al dente, conditeli con il sugo di alici e tartufo e servite.